

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELLA CULTURA POPOLARE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico (1398)	865
ARMENISE, <i>Relatore</i> - D'AROMA, LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, BONELLI, CHIODELLI, FELICIONI PRESIDENTE, PIERANTONI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

L'adunanza comincia alle 12,30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Lissia).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Acerbo, Arcidiacono, Mucci, Rapetti, Riccardi Fausto, Rosoni, Sangiorgi, Colombati, Ricchioni, La Rocca, Morselli, Pesenti, Suvich, Vecchini Rodolfo, Locurcio, Arlotti, Ridolfi, Aneris.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Chiama il Consigliere Palermo a fungere da Segretario.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico. (1398).

ARMENISE, *Relatore*, pone in rilievo che il disegno di legge concreta nei suoi tre articoli una larga provvidenza a favore del teatro lirico e drammatico, che, per effetto

delle contingenze di guerra, subisce attualmente una crisi.

L'articolo 1 istituisce presso il Ministero della cultura popolare un fondo, al quale è devoluto il 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche. Questo fondo, che non potrà superare in ogni caso tre milioni per ogni esercizio finanziario, servirà al Ministero per erogare, opportunamente e tempestivamente, sovvenzioni a favore delle compagnie, in modo da mantenerne integre l'organizzazione e la struttura.

L'articolo 2 considera, ad ogni effetto tributario, come energia industriale quella consumata nei palcoscenici per rappresentazioni di opere liriche e drammatiche. È questa un'altra agevolazione, a proposito della quale si può osservare che forse sarebbe stato opportuno considerare come industriale tutta l'energia che si consuma nei teatri, quindi anche nelle sale e nelle cabine di proiezione.

L'articolo 3, infine, stabilisce che le disposizioni della legge entrano in vigore il 1^o luglio 1941-XIX.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

D'AROMA a nome delle categorie, che esplicano la loro attività nel campo dello spettacolo, ringrazia il Ministero delle finanze per questo provvedimento, che assume un suo particolare rilievo nelle contingenze presenti.

Indubbiamente, tenendo conto delle esigenze del teatro lirico e drammatico, spe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cialmente in un paese come il nostro, che ha in tale campo una grande tradizione, la cifra assegnata non corrisponde alle esigenze; tuttavia, le agevolazioni concesse con l'odierno disegno di legge sono tali da appor- tare un sollievo alle difficoltà che attual- mente il nostro teatro deve superare. Ap- punto per ciò, bisogna esserne riconoscenti al Governo.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO si associa al ringraziamento rivolto al Mini- stero delle finanze per le provvidenze adot- tate d'accordo col Ministero della cultura popolare, provvidenze che trasformano in realtà una viva aspirazione delle categorie interessate.

BONELLI si associa anch'egli a questo plauso e conviene col camerata D'Aroma che la cifra di tre milioni, sia pure in questo limitato settore, non è adeguata alle esigenze di un teatro, come l'italiano, che ha una grande tradizione, specie se si pensi alle somme che in altri paesi sono erogate per sostenere l'attività teatrale.

Riferendosi a quanto ha già detto du- rante la discussione del bilancio del Mini- stero della cultura popolare, rinnova la raccomandazione che le somme disponibili siano spese bene e ripete che una delle con- dizioni perchè i fondi siano bene impiegati è l'esistenza di un capocomicato responsa- bile. Questo capocomicato, che ha nel nostro paese una storia gloriosa, da qualche tempo — come hanno dovuto convenire i rappre- sentanti dell'industria dello spettacolo — non esiste più e il teatro è nelle mani di per- sone, che non hanno le qualità dei vecchi capocomici, ma sono soltanto degli uomini di paglia.

Tanto la Corporazione dello spettacolo, quanto il Ministero della cultura popolare avevano accolto il voto espresso durante quella discussione perchè il problema venisse risolto; ed anzi il Ministero aveva, quest'anno, posto per la formazione delle compagnie con- dizioni tali, da giustificare la speranza di rivedere alla direzione delle compagnie stesse capocomici responsabili economicamente ed artisticamente.

Sembra, invece, che queste buone dispo- sizioni non siano destinate a divenire realtà e che per l'anno teatrale 1941-42 si ritorni a compagnie disorganiche come quelle che si volévano eliminare.

Il problema si ripresenta, dunque, in tutta la sua gravità e la sua soluzione non può non essere affidata alla competenza e alla coscienza del Ministero della cultura

popolare. Esso si riassume nella necessità as- soluta che il denaro dello Stato sia speso con profitto dell'arte.

CHIODELLI aderisce al plauso rivolto al Ministero delle finanze e, in materia di sovvenzioni teatrali, ricorda che, nel 1932, tra la Corporazione dello spettacolo, allora presieduta dal camerata Pierantoni, e l'Eiar fu stipulato un accordo, in virtù del quale fu destinato a favore del teatro un fondo costituito sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni, con una quota di cinque lire per ogni canone. Nel 1932 gli abbonati alle radioaudizioni erano 241.000 e il fondo era, per ciò, di poco superiore ad un milione e 200 mila lire. Al 31 dicembre 1940 gli ab- bonati erano un milione e 400 mila e il fondo ha raggiunto sette milioni.

E poichè è nel desiderio di tutti che il numero degli abbonati alle radioaudizioni aumenti, si può dedurre che anche questo fondo devoluto al teatro sarà progressiva- mente di entità maggiore.

È da ritenere che, mercè questo e gli altri contributi, il teatro italiano, date — spe- cialmente — le assidue e intelligenti cure che vi dedica il Ministero della cultura popolare, possa raggiungere, tanto all'interno quanto all'estero, gli alti scopi culturali ed educa- tivi che sono ad esso affidati.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO conferma che il problema prospettato dal camerata Bonelli, di dare cioè alle com- pagnie drammatiche, per l'anno teatrale che si inizierà col prossimo ottobre, una strut- tura diversa, ha già formato oggetto di studio e di proposte da parte della organizzazione sindacale competente ed è stato dibattuto in seno alla Corporazione dello spettacolo. Que- ste proposte tendono, appunto, ad elevare il profilo morale ed artistico di coloro che sono a capo delle compagnie e di assicurare tutte le garanzie indispensabili, sotto l'aspetto finanziario ed economico, per il buon funzio- namento delle compagnie stesse.

Anche l'organizzazione sindacale compe- tente, la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, ha interesse che scompaiano gli uomini irresponsabili, ma la materia è alquanto delicata e di soluzione non facilissima e bisognerà procedere con gradualità. Attualmente esistono lievi diffi- coltà che si spera di poter superare; in modo da risolvere l'anno prossimo il problema o, per lo meno, avvicinarsi quanto più è pos- sibile alla sua soluzione.

È lieto dei dati comunicati dal came- rata Chiodelli e si augura che questo fondo,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

a disposizione del Ministero della cultura popolare, valga al alleviare sempre più la crisi che il nostro teatro attraversa. Ma fa presente come le cifre suindicate non abbiano riferimento con il disegno di legge in discussione.

Senza alcun dubbio, la situazione è oggi estremamente delicata e difficile. Vi sono le esigenze del teatro lirico e quelle del teatro di prosa; ma vi è anche un altro teatro che non deve essere del tutto dimenticato: quello dell'operetta, che oggi è quasi completamente trascurato, e quello della rivista, che pure ha la sua importanza ed al quale altri paesi dedicano molte cure. Si può ammettere che questa particolare manifestazione teatrale debba essere notevolmente migliorata sotto l'aspetto estetico ed anche morale, però non vi è dubbio che tale tipo di spettacoli debba essere incoraggiato, perchè è gradito al pubblico.

Fa voti, pertanto, che il Ministero della cultura popolare tenga conto in misura sempre maggiore delle necessità a cui ha accennato.

Aggiunge che un altro problema da tener presente, accanto a quelli del teatro di prosa e del teatro lirico, è la situazione degli esercenti teatrali, i quali in questi ultimi anni, e specialmente nell'anno testè decorso, hanno subito gravi danni in dipendenza delle contingenze attuali. Il disegno di legge in esame, accogliendo i voti della categoria, è venuto incontro alla sua aspirazione e pertanto egli rinnova l'espressione riconoscente degli esercenti teatri.

FELICIONI rivolge una raccomandazione al Ministero della cultura popolare perchè, in corrispondenza con le nuove provvidenze adottate a favore del teatro, sia evitato l'aumento dei prezzi degli spettacoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ART. 1.

Per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, possono, con decreto del Ministro delle finanze, essere assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare fondi in misura non superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche e, comunque, non eccedenti complessivamente lire tre milioni per ciascun esercizio finanziario.

Con decreto del Ministro della cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze

sarà costituita una commissione per la erogazione del fondo suddetto, della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo avranno vigore fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO fa presente la opportunità che le sovvenzioni previste per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche siano estese a tutte le manifestazioni teatrali, di cui alcune possono avere, in un momento come l'attuale, non soltanto valore ricreativo, ma anche patriottico.

Anche ragioni di ordine pratico consigliano la estensione del provvedimento, perchè, siccome le sovvenzioni sono assegnate a tutto l'esercizio teatrale e vi sono continuazioni di spettacolo, che passano — ad esempio — da una compagnia drammatica ad una di riviste, la situazione verrebbe a complicarsi anche sotto l'aspetto amministrativo.

PIERANTONI ringrazia il camerata Chiodelli di aver ricordato la iniziativa da lui presa quale primo presidente della Corporazione dello spettacolo, la quale in quel tempo non aveva a sua disposizione alcun fondo e ne poté costituire uno col contributo dell'Eiar.

Circa l'affermazione dei camerati D'Arma e Bonelli sulla insufficienza dei tre milioni assegnati con l'odierno provvedimento alle sovvenzioni, crede che essa sia dovuta a un equivoco, perchè a questa somma — che, senza dubbio, sarebbe molto rapidamente assorbita dagli spettacoli lirici — occorre aggiungere tutte le altre disponibilità di cui si avvale il Ministero della cultura popolare per le erogazioni in favore del teatro.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO e BONELLI contestano tale interpretazione del loro pensiero.

CHIODELLI osserva che i sette milioni provenienti dal contributo dell'Eiar sono versati al Ministero della cultura popolare per i servizi del teatro.

D'AROMA afferma che questo danaro è adoperato nella gran parte per la lirica e non crede che arrivino a beneficiarne gran che il teatro drammatico e le compagnie in specie.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PIERANTONI ripete di non ritenere possibile che alle sovvenzioni siano assegnati solo tre milioni, che basterebbero appena per il teatro lirico: sicuramente il Ministero della cultura popolare ha a sua disposizione una somma maggiore. Chiede chiarimenti in proposito al Relatore.

ARMENISE, *Relatore*, è anch'egli di opinione che quella prevista dall'odierno disegno di legge sia una provvidenza aggiuntiva, e che il Ministero disponga di altri fondi.

BONELLI afferma che, in certo modo, tutto il resto è aleatorio.

PIERANTONI ritiene che, comunque, la raccomandazione fatta dal camerata Liverani sia da accettarsi, per lo meno, in parte, nel senso che le sovvenzioni non debbano essere limitate esclusivamente agli spettacoli lirici e drammatici. Ci sono spettacoli che, pur senza rientrare nei limiti delle manifestazioni liriche e drammatiche, sono ispirati a perfetto senso d'arte e sarebbe ingiusto escluderli dal beneficio.

Dato ciò, propone che, nel primo comma dell'articolo, alla espressione: «spettacoli di opere liriche e drammatiche», sia sostituita l'altra: «spettacoli teatrali». Sarà compito degli organi competenti di decidere, nei casi singoli, se la sovvenzione debba, oppure no, essere concessa; ma una limitazione categorica potrebbe sembrare eccessiva e oltrepasserebbe, probabilmente, le stesse intenzioni del legislatore.

Quanto alla misura della sovvenzione, che non dovrebbe mai essere superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato «per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche», anche qui dovrebbe parlarsi soltanto di «spettacoli teatrali». Chiede, intanto, se il 50 per cento si riferisca all'introito dell'esercizio precedente, perchè — se così non fosse — non si intende come il calcolo potrebbe essere fatto. Il particolare è importante e dovrebbe esser chiarito nel testo stesso dell'articolo, dato che la percentuale potrebbe anche riferirsi ad una media di esercizio.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, chiarisce che il 50 per cento si riferisce a ciascun esercizio e la assegnazione è posticipata.

BONELLI afferma che se la sovvenzione è posticipata, serve per le compagnie che si formano l'anno successivo. Disgraziatamente le compagnie vivono appena un anno.

PIERANTONI aggiunge che il contributo è sempre anticipato e che talvolta i

teatri non si aprono se prima non hanno ricevuto la sovvenzione. Bisognerebbe, dunque, precisare che la percentuale si riferisce all'esercizio precedente.

ARMENISE, *Relatore*, fa notare che le erogazioni sono previste dal 1° luglio in poi e quindi, praticamente, esse si riferiscono agli introiti dell'esercizio 1941-1942. Non si possono fare erogazioni su un fondo non ancora costituito.

PIERANTONI replica che, siccome l'anno finanziario si chiude al 30 giugno, le erogazioni avverrebbero quando i bandi degli spettacoli sono già fatti. D'altra parte, la osservazione del Relatore non sembra del tutto fondata. Si tratta, in realtà, di sapere la misura della somma assegnata alle sovvenzioni, e cioè l'ammontare del 50 per cento sugli introiti per diritti erariali.

ARMENISE, *Relatore*. La misura della percentuale è bloccata a 3 milioni.

PIERANTONI. Per la vita delle compagnie è di importanza capitale sapere su quali disponibilità si può fare assegnamento.

PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se accetta le proposte del Consigliere Pierantoni.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non crede necessario l'emendamento, in quanto sia lo spirito del provvedimento che la sua interpretazione letterale sono abbastanza chiari.

Il Ministero delle finanze deve accertare l'introito che si è avuto in un determinato esercizio e su questo introito assegna il 50 per cento con un limite massimo, però, di tre milioni. Praticamente, siccome gli incassi supereranno normalmente la cifra di sei milioni all'anno, la percentuale del 50 per cento non potrà che trovare scarsa applicazione.

PIERANTONI osserva che, in questo caso, è inutile farne cenno nella legge.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene — comunque — fuori discussione che l'assegnazione della percentuale debba avvenire ad esercizio chiuso, quando cioè l'esatto introito è stato accertato. Il Ministero tutt'al più, valendosi del consiglio della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo, potrà dare degli acconti, tenendosi però entro certi limiti prudenziali.

Circa la proposta di sostituire alla frase: «spettacoli di opere liriche e drammatiche», l'altra: «spettacoli di opere teatrali», dichiara che la materia è di competenza del Ministero della cultura popolare. Osserva, tuttavia, che la legge è intitolata: «Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico» e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che, d'altro canto, l'espressione: « opere liriche e drammatiche » è così ampia ed elastica, da comprendere qualsiasi tipo di spettacolo.

PIERANTONI. La pantomima e il ballo, ad esempio, ne resterebbero esclusi.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ripete che su questo punto solo il Ministero della cultura popolare è competente ad accogliere o meno l'emendamento suggerito dal camerata Pierantoni, perchè il Ministero delle finanze non è interessato nel problema delle singole assegnazioni delle sovvenzioni.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO desidera far presente che il disegno di legge è determinato dalla necessità di alleviare il disagio nel quale si trova l'esercizio teatrale.

La situazione determinatasi durante l'anno in corso è stata veramente grave, particolarmente in provincia, dove taluni esercenti di teatro hanno avuto perdite rilevanti. Si augura, per ciò, che l'applicazione del provvedimento sia fatta con riferimento all'esercizio 1940-1941, sia pure facendo i conti ad esercizio finito.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ricorda che l'articolo 3 precisa che le disposizioni della legge entreranno in vigore il 1° luglio 1941.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO propone di modificare l'articolo, nel senso indicato dal camerata Pierantoni e da lui ora precisato.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non può accettare la modifica dato che — come ha detto — l'articolo 3 fissa tassativamente la decorrenza della legge dal 1° luglio 1941.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO crede che, in sede di discussione, le disposizioni di un disegno di legge possano essere modificate.

PRESIDENTE. Indubbiamente ciascun Consigliere nazionale può proporre emendamenti, salvo al Governo di accettarli o meno.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, si rende conto della gravità della situazione prospettata dai Camerati, ma non può consentire una estensione della legge, di cui i termini sono stati concordati tassativamente. Insiste perchè il testo del provvedimento, per quanto riguarda la parte finanziaria e l'entrata in vigore della legge, resti immutato, demandando al Ministero della cultura popolare di decidere sulla inclusione, o meno, di altri spettacoli tra quelli compresi nelle sovvenzioni.

D'AROMA propone di rinviare la discussione del disegno di legge per consentire agli organi competenti l'esame delle questioni sollevate dai vari Camerati.

BONELLI e PIERANTONI si associano.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta.

(È approvata).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, prega i Camerati, che intendano proporre modifiche al disegno di legge, di presentare emendamenti scritti, concreti e precisi, in modo che possano essere esaminati tempestivamente.

PRESIDENTE si associa alla raccomandazione del Sottosegretario di Stato e rinvia la discussione ad altra adunanza.

L'adunanza termina alle 13.30.

